

Ufficio fondi Swisslos  
Piazza Governo 7  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 34 06  
e-mail decs-uf@ti.ch  
web www.ti.ch/ufficiofondi

**Ufficio fondi Swisslos  
6501 Bellinzona**

## **Direttive concernenti i sussidi assegnati attraverso il Fondo gioco patologico**

### **1. Definizione**

Il Fondo gioco patologico (in seguito: Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.

### **2. Gestione amministrativa e finanziaria**

Il Fondo è gestito dall'Ufficio fondi Swisslos (in seguito Ufficio fondi).

### **3. Beneficiari e requisiti**

Possono beneficiare dei sussidi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino. I sussidi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo o di altri problemi a esso direttamente collegati. Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte a persone residenti in Ticino. Gli interventi sono volti a sostenere manifestazioni o sensibilizzare gruppi di persone considerati a rischio, secondo criteri generalmente accettati nel campo. L'attività, il progetto o l'iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.

### **4. Motivi di esclusione**

Sono esclusi dai sussidi:

- progetti volti all'adempimento di obblighi di diritto pubblico stabiliti da leggi;
- progetti a carattere commerciale.

### **5. Inoltro ed evasione delle richieste**

Le richieste di sussidio devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all'Ufficio fondi corredate dei seguenti documenti:

- descrizione del progetto;
- preventivo dei costi e piano di finanziamento;
- indicazioni sull'ente richiedente (statuti, organigrammi, ecc.).

L'Ufficio fondi può richiedere ulteriore documentazione.

Le richieste devono essere inoltrate entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di competenza.

### **6. Commissione consultiva**

Le domande di sussidio sono sottoposte per esame e preavviso alla specifica Commissione consultiva nominata dal Consiglio di Stato.

### **7. Ammontare del sussidio**

Il sussidio è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell'impatto delle misure proposte. Il sussidio definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto dettagliato e del consuntivo finanziario del progetto e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo.

### **8. Versamento e scadenza della concessione del sussidio**

A giudizio dell'Ufficio fondi potranno essere versati acconti fino a un massimo dell'80% del sussidio stabilito. Il sussidio deciso dal Fondo decade due anni dopo la data della sua concessione.